

VERBALE DI ACCORDO

In data odierna si sono incontrati per le ASSOCIAZIONI ARTIGIANE EDILI CNA-UNIONE COSTRUZIONI E CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESE rispettivamente i sigg.:



e per le Organizzazioni Sindacali FeNEAL-FILCA-FILLEA rispettivamente i sigg.:

premessi che

- ♦ in data 1° Ottobre 2004 nell'ambito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti hanno modificato le normative dell'apprendistato per il settore edile;
- ♦ l'art 12 allegato D dello stesso contratto istituisce una prestazione a favore dei lavoratori apprendisti per la copertura salariale in caso di malattia o di ricorso alla C.I.G. ordinaria da parte delle imprese, prestazioni oggi non riconosciute dall'INPS; tale prestazione è riconosciuta a tutti gli apprendisti in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo, nonché ai futuri assunti;
- ♦ in data 18 gennaio 2006 si è sottoscritto in sede nazionale un regolamento per l'attuazione di suddette prestazioni e che viene allegato alla medesima intesa risultandone così parte integrante;
- ♦ il contratto collettivo provinciale di lavoro 1 marzo 1989 al punto sette estende a tutti i lavoratori il trattamento al 100% del salario di fatto in favore del lavoratore colpito da malattia, infortunio o malattia professionale, tale prestazione risulta poi essere rimborsata alle imprese in forma mutualistica;
- ♦ risulta così già oggi garantita dalla attuale contribuzione la prestazione economica per gli apprendisti iscritti alla Cassa edile CEDA colpiti da malattia diversamente prevista dal sopracitato accordo nazionale;

tutto ciò premesso tra le parti si è convenuto quanto segue:

1. a far data dal 1 Aprile 2006, viene istituito un **fondo prestazioni cig ordinaria apprendisti operai e tecnici di cantiere**, alimentato da un contributo a carico delle imprese pari al 2,5% (due e cinquanta per cento) del montante salariale indicato all'Allegato L del CCNL 1° ottobre 2004 per ciascun dipendente apprendista in forza all'azienda;
2. le parti ritengono che il contributo così determinato risulti nella sua entità sufficiente a garantire il soddisfacimento delle prestazioni da erogare, resta fermo che le parti sono impegnate a verificarne la congruità entro la data del 31 ottobre 2006, e a seguire con cadenza semestrale, addivenendo ai conseguenti adeguamenti in caso di non sufficiente capienza del fondo;
3. In attuazione di quanto previsto in sede nazionale, la cassa edile provvederà a rimborsare le quote all'impresa che risulti in regola con i versamenti contributivi a qualsiasi titolo dovuti e che alleggi alla richiesta documentazione in ordine al riconoscimento da parte dell'INPS dell'integrazione salariale per i rimanenti lavoratori dipendenti della stessa; ovvero qualora l'apprendista risulti essere l'unico





dipendente oltre al/i titolare/i, la cassa provvederà a raccogliere documentazione, presso enti pubblici, relativa allo stato delle condizioni climatiche e meteorologiche del territorio ove si svolgono i lavori; in tutti i casi all'impresa sarà comunque richiesto di produrre foto documentali delle condizioni che hanno determinato l'interruzione involontaria del lavoro.

4. la liquidazione delle prestazioni sarà in ordine alla presentazione delle domande e in relazione alla capienza del fondo.
5. A seguito di sospensione dell'attività per maltempo, l'azienda provvederà ad anticipare al lavoratore apprendista nella busta paga del mese relativo un trattamento economico determinato secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale per gli addetti operai.
6. La CIGO relativa a mancanza di lavoro verrà liquidata, alla fine del periodo di cassa integrazione, con un trattamento economico determinato secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale per gli addetti operai, in seguito all'approvazione della domanda da parte dell'INPS, ovvero a condizione che l'impresa riprenda il lavoro entro la tredicesima settimana nel caso di imprese che hanno assunti solo apprendisti.
7. Il comitato paritetico di gestione del fondo si riunirà una volta al mese per l'esame e la deliberazione delle richieste di prestazioni.

Per Unione Costruzioni - C.N.A.


Per la Confartigianato Federimprese


Bologna, 29/5/2006

per la FeNEAL-UIL

per la FILCA-CISL


Per la FILLEA-CGIL
